

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 55

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **GIANCARLO GIORGETTI**

Disposizioni per incentivare i piccoli commercianti

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tipologia distributiva dei centri storici è fortemente caratterizzata dal piccolo commercio, dal fare la spesa negli esercizi commerciali posti nelle vicinanze della propria abitazione, con spostamenti quotidiani a piedi o in bicicletta. Tuttavia, nei centri storici soprattutto delle grandi città sono ormai troppi i piccoli commercianti e gli artigiani costretti a chiudere l'attività a causa della imposizione elevata, della difficoltà di ricorrere all'autofinanziamento, di una endemica sottocapitalizzazione tipica di tutte le imprese minori, delle leggi, delle consuetudini e dei comportamenti che regolano l'attività finanziaria portati, con la connivenza delle autorità dello Stato, a privilegiare le grandi aziende, della crisi economica in corso e soprattutto della costituzione di grossi centri commerciali e

di anonime catene di imprese multinazionali, con la conseguenza di lasciare il centro storico delle città, come pure dei comuni, deserto e snaturato.

Il piccolo commercio si è visto costretto a combattere una battaglia spesso impari nei confronti della grande distribuzione e ne sta uscendo sconfitto.

I dati della cessazione delle piccole attività sono allarmanti e notevoli sono anche le ripercussioni sul piano dell'occupazione. Oramai, la cessazione quotidiana di numerose piccole attività commerciali è un fenomeno ancora in atto che non dà segno di volersi attenuare. Le strade e le piazze dei centri storici e dei quartieri confinanti si stanno spopolando e stanno, dunque, perdendo la loro caratteristica vitalità. In tale modo, comunità intere rinunciano alla loro identità, con un de-

pauperamento non solo economico ma anche sociale e culturale. Assistiamo così ad un vero e proprio degrado dei centri storici i cui effetti negativi, oltre a quelli culturali, sono di natura sociale in quanto colpiscono le categorie più deboli; si pensi al caso delle persone anziane, questione quantomai di attualità vista la crescita demografica del nostro Paese, che non usano l'autovettura e sono incapaci di portare pesanti borse anche sui mezzi di trasporto pubblici: per questi soggetti il negozio di quartiere rappresenta l'unico modo accessibile di approvvigionamento quotidiano di generi essenziali alla sopravvivenza. Inoltre, rappresenta spesso l'unico possibile contatto con le altre persone, l'unica forma di socializzazione e di evasione dalla solitudine.

Lo spopolamento dei centri storici favorisce altresì il diffondersi della piccola criminalità. Quest'ultima trova il suo terreno ideale nelle zone poco frequentate ed appartate o in stato di abbandono dei centri storici delle città, dove i negozi chiudono e la vita ed il via vai giornaliero muoiono. Non bisogna quindi dimenticare che il piccolo commercio è parte integrante della vita sociale di una città, ne è il fondamento e la ragione di vita, strumento di socializzazione e di prosperità economica.

Un ulteriore effetto destabilizzante per il tessuto economico-sociale, derivato dall'incidenza della grande distribuzione sul piccolo commercio, è dato dalla disoccupazione. Il piccolo commercio costituisce infatti una valida risposta alla disoccupazione in quanto consente a singoli individui o a singoli nuclei familiari di esercitare una attività generatrice di reddito. La concorrenza sovrastante, esercitata dalla grande distribuzione, ne riduce drasticamente la capacità di generare reddito e ne provoca la cessazione.

Vi è poi un altro effetto socio-culturale che non va sottovalutato ed è rappresentato dal processo di necessaria riqualificazione professionale indotto dalla modificazione del tessuto commerciale. Il piccolo commercio, infatti, per sopravvivere, deve caratterizzarsi con un alto livello di

specializzazione, in quanto ogni attività generica incontra una forte concorrenza delle grandi tecnostrutture commerciali, organizzate con migliori economie di scala. Il piccolo commerciante trova, quindi, un suo ruolo « vitale » quale esperto del prodotto trattato al quale riesce a conferire, nei confronti del cliente, un importante valore aggiunto in termini di educazione al consumo, con evidente beneficio per il consumatore. Questa professionalità consente il mantenimento e la trasmissione di alcuni fondamentali valori culturali del territorio che sono di frequente connessi alla tipologia del prodotto, alle sue modalità produttive ed a quelle del suo consumo.

Per tutti questi motivi è innegabile che una corretta politica di incentivazione a favore delle piccole imprese commerciali deve essere perseguita con decisione, essendo lo strumento indispensabile per il rilancio produttivo ed il miglioramento stabile del livello occupazionale.

Il futuro non può e non deve essere fondato su una struttura che prevede il ruolo primario delle grandi imprese monopolistiche sul commercio associato e sul libero e piccolo commercio; e tanto meno su una rete orientata verso la drastica eliminazione del piccolo, agevolando innaturali iniziative di fusione o, come è successo spesso in passato, sulla liquidazione, la semplice scomparsa dei negozi definiti « tradizionali » con tono non sempre elogiativo. Una sana politica deve prevedere la corretta diversificazione dell'offerta, nell'ottica soprattutto di stimolare l'integrazione di tutte le strutture distributive presenti sul mercato, tenendo conto del ruolo economico, sociale e culturale che un'attività tipicamente urbana come il commercio ha per la salvaguardia della qualità della vita nei centri urbani ed in particolare nei loro centri storici ed è appunto a questo che la presente proposta di legge vuole porre rimedio.

Pertanto, con la presente proposta di legge si intende incentivare l'attività svolta dai piccoli commercianti che operano nei centri storici in quanto solo in questo modo sarà possibile contrastare la deca-

denza e la desertificazione del cuore urbanistico, culturale, sociale ed artistico delle nostre città e dei nostri paesi.

La mancanza di fonti esterne ad un costo ed a condizioni adeguate e l'endemica sottocapitalizzazione che contraddistinguono le piccole imprese commerciali impongono di ricorrere all'unica forma di reperimento di fondi disponibili: l'auto-finanziamento. Nella presente proposta di legge, per rendere effettivamente accessibile questo strumento, si è ritenuto necessario agire con misure di carattere fiscale e contributivo che, appunto, sembrano le più rapide ed efficaci, le uniche in grado di fornire risultati concreti a

breve termine, in un ambiente restio ad acquisire tecniche gestionali innovative. Tra le misure fiscali si è ritenuto che il regime fiscale sostitutivo assicuri vantaggi in termini di automaticità e di certezza dell'intervento. All'articolo 1 si è delimitato l'ambito di applicazione degli incentivi; infatti, gli incentivi previsti dall'articolo 2 sono rivolti a tutti gli esercizi commerciali definiti « esercizi di vicinato », che svolgono attività di vendita al dettaglio in sede fissa ubicati in aree ben precise. Queste ultime devono necessariamente essere collocate nei centri storici o comunque avere valore storico, archeologico o artistico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica ai soggetti titolari di pubblici esercizi denominati « esercizi di vicinato », ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono attività di vendita al dettaglio in sede fissa o di somministrazione di cibi o di bevande, ubicati nei centri storici e nei piccoli centri montani, individuati come tali dai piani regolatori generali, e nelle aree aventi valore storico, archeologico o artistico.

ART. 2.

(Disposizioni fiscali e contributive).

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica una imposta sostitutiva pari a 2 milioni di lire per l'anno di inizio dell'attività o di ampliamento, di ristrutturazione o di ammodernamento anche in relazione alla messa a norma ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti, a 3 milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo anno.

2. L'imposta di cui al comma 1 sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negative del reddito deducibili per le controparti. Le disposizioni del presente comma non si applicano se il costo complessivo dei beni materiali strumentali acquisiti anche in locazione finanziaria supera, nel corso del triennio 2001-2003, il limite di lire 500 milioni, ovvero se il

volume di affari annuo supera lire 1.000 milioni; in caso di superamento del limite nel corso dell'anno, il regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a decorrere dalla data in cui è stato superato e per lo stesso anno il contribuente è soggetto alla contabilità semplificata.

3. Possono avvalersi, per una sola volta, del regime fiscale sostitutivo i soggetti di cui all'articolo 1 che negli anni 2001, 2002 2003 ne fanno richiesta in sede di inizio o di ampliamento, di ristrutturazione o di ammodernamento dell'attività, anche in relazione alla messa a norma ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti.

4. A decorrere dall'anno 2001, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi.

ART. 3.

(Ulteriori agevolazioni fiscali).

1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia impositiva, possono deliberare l'esenzione, ovvero particolari agevolazioni fiscali con riferimento alle imposte ad essi dovute, inclusa l'imposta comunale sugli immobili, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 115 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accanto-

namento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0000360